



COMUNE DI LACCHIARELLA

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

CODICE COMUNE 16017

COPIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 20

DATA 30/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE

L'anno **duemilaventuno**, addì **trenta** del mese di **Giugno** alle ore **18:00**, nella Rocca Viscontea, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti vigenti, sono stati convocati in seduta pubblica di Prima convocazione sessione straordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
VIOLI ANTONELLA	Sindaco	Presente
BONACOSSA GIAMPAOLO	Consigliere	Presente
GRASSO ANNA MARIA	Consigliere	Presente
ROPERTO STEFANO	Consigliere	Presente
BOSSI SERENA	Consigliere	Assente
TELLOLI ELENA	Consigliere	Presente
GENTILI ALFREDO	Consigliere	Presente
FERRAMOSCA THIERRY GIUSEPPE	Consigliere	Assente
ANGOTTI LUCA MARIO	Consigliere	Presente
LOMBARDI MARCO	Consigliere	Presente
BRANDUARDI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
RUOPPOLO CLARA	Consigliere	Presente
FORTUNALI ROBERTA	Consigliere	Presente

PRESENTI: 11

ASSENTI: 2

Partecipa all'adunanza Il Segretario Generale **Dott. Massimo Equizi** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Ritenuto legale il numero degli intervenuti **Il Sindaco Antonella Violi**, assume la presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ha inizio la seduta di Consiglio Comunale.

Comunicazione del Sindaco

E' con estrema soddisfazione che comunico che in data 23 giugno è stata emessa e depositata la sentenza del Tar n. 1538/2021 con la quale è stata rigettata l'impugnazione proposta da Sasom avverso gli atti relativi alla scelta del Comune di procedere all'affidamento del servizio mediante gara e non più attraverso il modello dell'in house providing... qualcuno, se ricordate, qualche Consiglio Comunale fa aveva affermato che "dalle partecipate" non si può uscire e che l'Amministrazione Comunale, probabilmente non lo sapeva. Allora avevo risposto che era un'affermazione assurda, oggi questa sentenza lo conferma.

La sentenza del Tar ha dichiarato improcedibile l'impugnazione di Sasom rispetto alla gara del 2020 e ha rilevato la tardività dell'impugnazione degli atti comunali del 2017 che avevano ben delineato quale fosse il modello di gestione che l'Ente avrebbe voluto adottare.

Il Tar ha ritenuto inammissibili e infondati i motivi di impugnativa di Sasom rilevando che le scelte assunte dal Comune non possono essere messe in discussione.

Il Tar si è definitivamente pronunciato considerando il ricorso di Sasom irricevibile, improcedibile, inammissibile e infondato.

Questo mette in evidenza la trasparenza, la correttezza e la capacità di questa Amministrazione di assumere decisioni e scelte volte esclusivamente al Bene Comune.

Quanti si sono augurati di vedere l'Ente soccombente per poterlo attaccare, rimangono, ancora una volta, com'era già successo per la sentenza del centro servizi conad, con un pugno di mosche in mano.

Il nostro compito è quello di operare con giudizio e responsabilità al fine di migliorare i servizi puntando sull'efficacia, l'efficienza e il risparmio che devono andare, obbligatoriamente, a favore della comunità.

Vista l'importanza dell'argomento e considerata l'imminenza della chiusura della gara relativa alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, ho ritenuto opportuno informare il Consiglio Comunale.

Il Sindaco espone il primo punto all'ordine del giorno:

Limitatamente all'anno 2021 i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.

La normativa Tari è una normativa in continua evoluzione e i Comuni devono, naturalmente, adeguarsi.

Il decreto legislativo del 3 settembre 2020 n. 116, rettificando alcuni articoli del cosiddetto codice dell'ambiente (Dlgs 3 aprile 2006 n. 152) introduce alcune novità destinate ad impattare sull'elaborazione della Tari.

La prima riguarda l'abrogazione (ex art. 183) dei cosiddetti rifiuti assimilati agli urbani, la cui individuazione era affidata alla discrezionalità dei Comuni. Sono rifiuti speciali, quelli generati da imprese o enti, non pericolosi e che si definiscono come "assimilabile agli urbani" perché queste tipologie di rifiuti hanno caratteristiche e composizione merceologica tali da consentirne il recupero o lo smaltimento in impianti originariamente progettati per il trattamento di rifiuti urbani.

La seconda novità riguarda gli effetti delle modifiche apportate al comma 10 dell'articolo 238 del citato Decreto: e cioè, a differenza del precedente regime, le utenze non domestiche possono ora scegliere di affidare (quest'anno entro il 31 maggio 2021 e a regime entro il 30 giugno di ogni anno) il conferimento dei propri rifiuti ad un soggetto privato anziché continuare ad avvalersi del gestore del servizio pubblico, mi pare per cinque anni, fatta salva la facoltà di poter "rientrare" nel pubblico prima della scadenza del quinquennio.

Inoltre le attività ricomprese nella categoria 20 indicata dal Dpr 158/99 (lavorazioni industriali), scompaiono dall'elenco di quelle che producono rifiuti conferibili al servizio pubblico.

La terza novità riguarda la diversa classificazione e definizione dei rifiuti (urbani o speciali, sulla base della loro provenienza) e, all'interno dei rifiuti urbani, suddivisi a loro volta nelle due macrocategorie (rifiuti interni e rifiuti esterni) troviamo tra i cosiddetti rifiuti esterni anche la pulizia delle aree adibite a mercati.

Ecco su questo faccio una precisazione: per le sole aree del mercato gli occupanti pagano il canone unico che ricomprende, quindi, anche la tari.

L'adozione di questo nuovo testo regolamentare risponde, quindi, proprio a queste esigenze:

1. adeguarsi alle modifiche legislative che vi ho indicato prima;
2. migliorare il rapporto con i contribuenti, riducendo, quindi, il rischio di contenzioso;
3. disciplinare le modalità di esercizio della facoltà in capo alle utenze non domestiche che possono quindi avvalersi di un operatore privato per la raccolta dei rifiuti urbani, sebbene la quota fissa della Tari sia sempre dovuta. Le stesse hanno facoltà di poter comunque rientrare nel servizio pubblico di raccolta;
4. stabilire le modalità di erogazione e fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche con l'individuazione di un quantitativo massimo di ciascun conferimento per contenere il rischio di aumento incontrollato dei rifiuti conferibili e individuando, tramite il gestore del servizio pubblico e l'ufficio dell'ente competente, adeguate misure organizzative. Rimane comunque vietato nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani il ritiro degli imballaggi terziari che sono considerati rifiuti speciali come è stabilito dal comma 2 dell'art. 226 del Dlgs 152/2006.

Ecco, in breve sono queste le novità normative per le quali è stato necessario aggiornare il regolamento Tari.

Il Consigliere Branduardi afferma che la sentenza Sasom è una sentenza di primo grado alla quale la società può ricorrere.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;*

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

Dato atto che con D.L n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

Visti:

- l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art. 1 comma 682 della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la Tari: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia,*

anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”;

- l'art. 1 comma 659 della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: “*Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e)*

fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”.

-l'art 1 comma 660. della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: “*Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*”

Dato atto che il regime impositivo della TARI sostituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2014, il regime impositivo, previsto dall'art. 14 del D.L. 201/11, convertito in legge 214/11, e dall'art. 5 del D.L. n° 102/13, convertito in legge 124/2013;

Visto il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con delibera di consiglio comunale n. 15 del 24/07/2020;

Dato atto che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D.lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006 ;

Dato atto, altresì, che il decreto legislativo 03/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto “al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021”;

Considerato dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate;

Di seguito le principali novità che interessano il regolamento TARI.

1. Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 183 del TUA, 1. la definizione di rifiuto urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato “L-quater” del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato “L-quinquies” del Codice Ambientale.

2. Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 184 del TUA la definizione di rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett.a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art. 184 comma 3.

3. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 183 e dell'art. 184 del TUA i rifiuti della produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato L quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani.

4. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d); e); f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica.

5. Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex lege;

Dato atto che per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Tari;

Esaminata la bozza allegata contenente il nuovo regolamento per l'applicazione della TARI;

Visti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,

- il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;

- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, Allegato B quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il regolamento TARI approvato con delibera di consiglio comunale n. 15 del 24.07.2020, per le motivazioni sopra citate;

Considerato:

- che a norma dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/11, convertito in legge 214/11, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro

trenta giorni dalla data di scadenza dl termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

- che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento nell'apposita sezione del "portale del Federalismo fiscale", per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs 360/98 e s.m.i.;

Visto il verbale della Commissione Consiliare Tributi, Bilancio e Affari Generali del 24.06.2021 di seguito allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con voti n. 7 favorevoli e n. 4 astenuti (Branduardi, Ruoppolo, Lombardi, Fortunali) resi per alzata di mano dagli undici Consiglieri Comunali presenti;

DELIBERA

1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. **Di approvare** il nuovo regolamento di disciplina della TARI, riportato nell'allegato "A", che della presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale;

3. **Di prendere atto** che le suddette modifiche regolamentari avranno efficacia dal **01 gennaio 2021**;

4. **Di provvedere** ad inviare, nei termini di legge la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

5. **Di provvedere agli** adempimenti di cui al dlgs 33/2013, pubblicando nella sezione "disposizioni generali", sotto sezione "atti generali" del sito "amministrazione trasparente" dell'Ente, il regolamento approvato; nonché di quelli di pubblicazione all'albo pretorio on-line;

6. **Di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul sito *internet* comunale;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 7 favorevoli e n. 4 astenuti (Branduardi, Ruoppolo, Lombardi, Fortunali) resi per alzata di mano dagli undici Consiglieri Comunali presenti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art.134 comma 4 del D.lgs n.267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Lacchiarella, li 15/06/2021

Il Responsabile del Settore Bilancio e
Programmazione Econom
F.to Dr.ssa Emanuela Gavana

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Lacchiarella, li 15/06/2021

Responsabile del Settore Bilancio e
Programmazione Economica
F.to Dr.ssa Emanuela Gavana

PARERE DI CONFORMITA'

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità del provvedimento alle norme vigenti, allo Statuto e ai Regolamenti comunali.

Lacchiarella, li 15/06/2021

Il Segretario Generale
F.to Dott. Massimo Equizi

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Antonella Violi

Il Segretario Generale
F.to Dott. Massimo Equizi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69*).

Li, 12/07/2021

Il Segretario Generale **F.to**
Dott. Massimo Equizi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000).

Il Segretario Generale
F.to Dott. Massimo Equizi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lacchiarella 12/07/2021

Il Segretario Generale
Dott. Massimo Equizi